

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1419} —

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI

Modifica all’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di stato giuridico ed economico del personale docente delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale

Presentata il 1° luglio 2008

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel corso dell’ultimo periodo, a seguito dell’attuazione della riforma delle istruzioni di alta formazione artistica e musicale disposta con la legge n. 508 del 1999, accademie e conservatori di musica rilasciano diplomi

accademici di primo e secondo livello equiparati ai titoli universitari. Ne consegue che anche la normativa relativa al personale docente vada rivisitata nel senso di una sua equiparazione al personale universitario.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente:

« 6. Il rapporto di lavoro del personale docente delle istituzioni di cui all'articolo 1 è regolato, sotto il profilo economico e giuridico, in analogia con la normativa vigente per le università. L'equiparazione economica è effettuata gradualmente, nell'arco di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, secondo criteri e scaglionamenti temporali stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla predetta data di entrata in vigore ».

